REGOLAMENTO (CE) N. 2310/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2000

relativo all'apertura di una gara per la rivendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([2]), in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Occorre rimettere in vendita sul mercato comunitario una quantità di circa 5 000 tonnellate di risone detenuta dall'organismo d'intervento greco, rimasta invenduta nella gara aperta con il regolamento (CE) n. 528/2000 della Commissione ([3]) e giacente in deposito. La vendita sarà realizzata secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ([4]).

(2) Tenuto conto del deterioramento del prodotto, conseguente al lungo periodo di magazzinaggio, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita di ogni partita messa in vendita, in funzione delle sue caratteristiche specifiche, secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ([6]).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di risone da esso detenute.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare una partita intera.

Articolo 3

1. Il termine per la prima presentazione delle offerte è fissato al 14 novembre 2000, mentre il termine per l'ultima presentazione delle offerte è fissato al 21 novembre 2000.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco:

Didagep
Directorate General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce
Acharnon Street 241
GR-10466 Athens
Tel. (30-1) 865 99 41 e 867 31 49
Fax (30-1) 862 93 73.

Articolo 4

I prezzi minimi di vendita da rispetare sono i seguenti:

— Partita n. 1 (prezzo 206 EUR/t):	
Deposito Miloi Giannitsa n. 4:	1 615,100 t
Deposito Miloi Giannitsa n. 5:	1 574,520 t
— Partita n. 2 (prezzo 242 EUR/t)	
Deposito Miloi Giannitsa n. 8:	810,218 t
Deposito Miloi Giannitsa n. 9:	1 094,480 t.

Articolo 5

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle varie partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([3]) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 9.
([4]) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
([5]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.
([6]) GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione